

Cassazione:

il verbale di conciliazione **non sottoscritto dal rappresentante sindacale** alla presenza ed in contestualità con il lavoratore **non è valido.**

La Corte di Cassazione, con la sentenza **n. 3237 del 10 febbraio 2011**, ha affermato che il verbale di conciliazione, relativo alla conclusione di un rapporto di lavoro, è da ritenersi non valido, **agli effetti**

dell'articolo 411 cpc

, se manca la sottoscrizione del rappresentante sindacale alla presenza ed in contestualità con il lavoratore.

In particolare la Suprema Corte, rigettando il ricorso di una società – la quale sosteneva che il verbale di conciliazione, ancorché non sottoscritto in sede sindacale, non è privo del suo valore –, ha confermato la decisione della Corte di merito che, con accertamento di fatto adeguatamente motivato e pertanto sottratto al sindacato di legittimità, ha escluso l'effettuazione di quella funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa.

Correttamente, quindi, è stato **non ritenuto qualificabile l'atto conciliativo agli effetti di cui all'articolo 411 cpc.**

(Autore: L.S.)